

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Qualora la copertura finanziaria del posto da ricercatore derivi da finanziamento pubblico, nella valutazione dei candidati è necessario tener conto dell'eventuale specifico ambito di ricerca previsto dall'ente finanziatore¹.

Consiglio di Stato, sez. VII, 4 gennaio 2023, n. 150

LA VICENDA

Il contenzioso trae origine dall'espletamento di una procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso un Dipartimento universitario, bandita ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010.

Con ricorso proposto davanti al Tar, uno dei candidati contesta l'esito del concorso impugnando la delibera di nomina della Commissione giudicatrice, il verbale n. 1 dei lavori della stessa, il Bando e il Regolamento di Ateneo contenente la disciplina delle procedure di chiamata dei professori e ricercatori.

Il concorso è stato bandito a seguito del conseguimento da parte dell'Università di un finanziamento disposto dalla Regione successivamente all'emanazione, nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo, di un avviso pubblico diramato per l'assegnazione agli Atenei regionali di "*contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze*".

L'avviso pubblico, infatti, ha consentito alle Università ricadenti nel territorio regionale di presentare progetti di ricerca da finanziare con i predetti fondi. All'esito della valutazione delle proposte è stato approvato un elenco dei progetti ammessi al finanziamento per una somma di euro 72.576,00 a progetto, con la quale la Regione avrebbe concorso alla spesa prevista per la retribuzione lorda del Ricercatore da reclutare per il triennio di efficacia del contratto, restando la parte residua della spesa a carico del *budget* del Dipartimento universitario.

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

La procedura selettiva avviata dell'Ateneo vede soltanto due candidati partecipare al colloquio finale; all'esito il vincitore consegue il punteggio di 84,00 su 100,00, l'altro candidato si ferma a 75,91 punti su 100,00.

Quest'ultimo impugna dinanzi al Tar gli atti concorsuali lamentando, tra le varie doglianze, la violazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010 in quanto il Bando, in combinato disposto con il Regolamento di Ateneo, non avrebbe dovuto prevedere che *"nella valutazione preliminare dei candidati fosse accertata la coerenza del curriculum e dei titoli dichiarati con lo svolgimento della prevista attività di ricerca"*, dal momento che avrebbero dovuto trovare applicazione soltanto i criteri generali del settore concorsuale o di uno o più settori scientifico-disciplinari individuati. Per il ricorrente l'inserimento nel Bando di un criterio di massima che assegna alla Commissione giudicatrice, per la valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati, il compito di *"accertarne la coerenza con lo svolgimento della prevista attività di ricerca"*, avrebbe irrimediabilmente viziato la procedura di valutazione. Tale criterio risulta applicato dalla Commissione, che nell'ambito dei 50,00 punti previsti per la valutazione delle pubblicazioni, ne ha destinati 10 alla *"specificità delle pubblicazioni in riferimento alle tematiche specialistiche previste nel bando"*.

Dinanzi al Tar il candidato ricorrente lamenta, inoltre, l'illegittimità del Regolamento di Ateneo nella parte in cui prevede che, ove nel bando per ricercatori *"sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca, le Commissioni giudicatrici, nella valutazione comparativa dei candidati, tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando"*.

Il Tar adito accoglie il ricorso ritenendo fondata la doglianza in precedenza esaminata e assorbiti gli altri motivi, annullando di conseguenza gli atti impugnati e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Nello specifico il Giudice di prime cure conclude affermando che *"parametro esclusivo di giudizio è l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari all'interno del settore concorsuale – un parametro rimesso non alla discrezionalità del singolo Ateneo ma ad un apposito"*

decreto ministeriale". Ad avviso del Tar, pertanto, non "è consentito attribuire preminenza ad uno dei campi di competenza rientrati nel settore stesso" e l'individuazione dell'ambito di ricerca contenuta nel Bando va considerata alla stregua di un'informazione fornita ai partecipanti alla selezione sul contenuto dei loro futuri compiti, ma non di un criterio di selezione dei concorrenti. Per i Giudici di primo grado il vincitore è chiamato a svolgere attività didattica e di ricerca di "portata generale: che non appare suscettibile di deroga in forza di un profilo – quale il dedotto elemento inerente alla provenienza dei fondi pubblici (destinati alla copertura finanziaria del progetto di ricerca individuato nell'ambito della procedura selettiva) – che appare estraneo alle esigenze di imparzialità della procedura selettiva e di parità di trattamento dei concorrenti". Con ricorso in Consiglio di Stato il candidato che era risultato vincitore impugna la sentenza fondando, tra i vari motivi, le doglianze della erroneità della sentenza sul fatto che il Tar non avrebbe tenuto conto della specificità della procedura in questione, che riguarda un posto di ricercatore finanziato per due terzi (€ 72.576,00 su un totale di € 108.828,90) dalla Regione con fondi europei.

L'appellante sottolinea che l'Università, nel caso di specie, non impiega genericamente risorse pubbliche, bensì utilizza fondi per uno specifico progetto, individuato a seguito di una selezione operata da una Commissione nominata dalla Regione. Tale circostanza rende ragionevole e giustificato che i titoli e le pubblicazioni dei concorrenti siano valutati anche in relazione alla loro maggiore o minore pertinenza al progetto da realizzare, anche in considerazione del fatto che l'ente pubblico che eroga il finanziamento è diverso dall'ente pubblico che si avvale delle prestazioni del ricercatore. Sostanzialmente, per l'appellante, l'Ateneo è tenuto, nei confronti dei finanziatori, all'attuazione di un progetto in funzione dal quale le somme vengono erogate. Peraltro, sempre secondo l'appellante, tali considerazioni trovano fondamento normativo nell'art. 18, comma 6, della legge n. 240/2010, laddove è previsto che "Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altra istituzione straniera, internazionale o sovranazionale, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi". Tale disposizione, sebbene riferita ai concorsi di prima e seconda fascia,

riguarderebbe genericamente i *“progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea”* (tra i quali sicuramente rientrano quelli finanziati dalla Regione), senza distinguere se gli stessi debbano essere gestiti da professori, aspiranti professori, ricercatori o aspiranti ricercatori. In tal caso, pertanto, i criteri di selezione previsti dagli art. 18 e 24 della legge n. 240/2010 sarebbero integrati da quelli stabiliti nel Bando che consentono di conciliare le esigenze dell’Ateneo con quelli della istituzione esterna che finanzia le prestazioni di lavoro del professore o del ricercatore. Evidenzia ancora l’appellante che lo stesso Regolamento di Ateneo, in applicazione dell’art. 18, comma 6, della legge n. 240/2010, prevede che quando la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca, le Commissioni nella valutazione comparativa dei candidati tengono conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in esame, ritiene che le conclusioni del Tar sul motivo di ricorso illustrato non siano condivisibili in quanto nelle motivazioni contenute nella sentenza impugnata non è stata adeguatamente considerata, alla luce della normativa di riferimento, l’evidente peculiarità della fattispecie, che vede un soggetto pubblico finanziatore, *“portatore di uno specifico interesse alla realizzazione della ricerca, operante in attuazione di un Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse III – Istruzione e Formazione, volto all’attuazione di progetti di ricerca scelti a seguito di una gara tra gli Atenei”*. In particolare, nonostante sul piano sostanziale emerga in maniera evidente l’interesse del finanziatore al migliore esito della ricerca, il Tar non ha considerato la norma primaria rinvenibile nell’ultimo comma dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che invece - ad avviso del Consiglio di Stato - prevede l’applicazione delle norme previste dai relativi bandi per la partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre Istituzioni straniere. Ne consegue la coerenza della disposizione contenuta nel Regolamento di Ateneo laddove si stabilisce che, nel caso in cui nel Bando sia indicato che la copertura finanziaria del posto derivi dal finanziamento di un

progetto di ricerca, le commissioni giudicatrici, nella valutazione dei candidati, debbano tenere altresì conto dello specifico ambito di ricerca.

In conclusione, la pronuncia afferma che, in caso di finanziamento dell'attività di ricerca, il riferimento alla stessa contenuta nel Bando o nel Regolamento non può assumere una valenza circoscritta al piano meramente informativo nell'ambito della procedura di reclutamento del ricercatore, ma assurge a sostanziale criterio di valutazione dei candidati. Inoltre, le motivazioni sottese a tale orientamento inducono a ritenere ragionevole che per fattispecie analoghe, nel caso in cui il Regolamento di Ateneo non contenga uno specifico riferimento all'attività di ricerca finanziata con risorse pubbliche, operi una sorta di eterointegrazione dei criteri di valutazione per effetto della quale il contenuto dell'art. 18, comma 6, della legge 240/2010 si aggiunge a quelli già previsti dal Regolamento tanto da ritenerne legittimo il recepimento nel Bando e l'applicazione da parte della Commissione.